



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Rep. DRD N. 1771/2019

Prot. N. 157811

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università di Parma ed in particolare l'art. 28 rubricato "Centri Universitari";

visto il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, emanato con D.R. n. 1016 del 27 aprile 2018;

viste le delibere del Senato Accademico n. SA/14-05-2019/60 del 14 maggio 2019 e del Consiglio di Amministrazione n. CDA/16-05-2019/255 del 16 maggio 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Packaging – CIPACK, adeguato nei contenuti al "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari";

visto il Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Packaging – CIPACK;

ritenuto di provvedere all'attivazione del sopra citato Centro;

DECRETA

1. di attivare il Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Packaging – CIPACK;
2. di emanare il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Parma, **24 LUG. 2019**

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Paolo Andrei

IL PRORETTORE VICARIO
Paolo Martelli

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione	Ing. Barbara Pandioli _____
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Il Dirigente	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Via Università, 12 - 43121 Parma

www.unipr.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DENOMINATO CIPACK

Art.1 – Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 2, del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Packaging, denominato "**CIPACK**". In particolare il Centro si configura come un Centro interdipartimentale di ricerca di cui al DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università ai secondo quanto riportato al comma paragrafo 2.1 del citato Regolamento di Ateneo. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari delle attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Packaging CIPACK.

Art. 2 - Finalità e motivazioni

Il Centro si propone di promuovere e coordinare attività di ricerca di base ed applicata relativa alle tematiche del packaging ed in particolare:

- Approfondire le tematiche di ricerca su imballaggi primari secondari e terziari;
- Sviluppare ricerche nel settore del confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici, farmaceutici e del settore health-care;
- Approfondire tematiche relative alla fabbricazione e/o trattamento dei contenitori per alimenti e per prodotti farmaceutici e cosmetici;
- Sviluppare nuovi materiali di confezionamento e migliorare la shelf-life dei prodotti confezionati;
- Svolgere ricerche su problematiche relative a materiali in contatto con alimenti e farmaci, durante tutta filiera produttiva e distributiva.
- Spaziare su tematiche connesse al packaging, quali la logistica distributiva ed il marketing dei prodotti confezionati;
- Svolgere ricerche per conto e con la collaborazione di aziende produttrici e utilizzatrici operanti nel settore del packaging per prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici;
- Fungere da volano per le ricerche scientifiche svolte nel settore presso le strutture dipartimentali dell'ATENEO;
- Collaborare con le Pubbliche Amministrazioni; promuovere convenzioni con primari Enti e Consorzi del settore;

- Organizzare incontri e Convegni per la divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca;
- Svolgere ricerche per il miglioramento dell'impatto ambientale del packaging;
- Promuovere la sinergia tra le diverse competenze scientifiche e tecniche dei partecipanti al fine di raggiungere un livello di eccellenza nel settore;
- Promuovere l'immagine dell'Università degli Studi di Parma presso le industrie del settore.

Di norma i rapporti con strutture e istituzioni interessate alle attività del Centro vengono regolamentati tramite apposita convenzione.

Art. 3 – Durata, attivazione, disattivazione

Il Centro viene attivato con decreto rettorale e ha una durata di 5 anni. La domanda motivata di rinnovo, corredata dalla relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca, viene avanzata dal Consiglio del Centro, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Centro può essere disattivato su proposta del Consiglio del Centro, qualora si rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro. Esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, su deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

Art. 4 – Sede

Il Centro avrà la sua sede operativa presso l'edificio del Tecnopolo dell'Università degli Studi di Parma (Campus delle Scienze, Padiglione 33). Attualmente il Centro utilizza strutture messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti allegato n. 1; nel caso di utilizzo di ulteriori locali di un Dipartimento, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio di Dipartimento interessato.

La sede amministrativa è presso la U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico (Parco Area delle Scienze, Padiglione 27).

Art. 5 – Componenti

a) Fanno parte del Centro i sottoelencati Dipartimenti:

1. Dipartimento di Ingegneria e Architettura,
2. Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale
3. Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
4. Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

a) Secondo quanto riportato dall'art. 15 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", successivamente alla costituzione possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Parma interessati alle finalità ed alle attività di ricerca proprie del Centro medesimo. La richiesta di adesione dovrà essere approvata dall'Organo di Governo della struttura

interessata, con delibera che indichi i nominativi dei docenti che intendono aderire al Centro e le risorse messe a disposizione del Centro stesso e, successivamente, inviata al Direttore affinché la sottoponga all'esame del Consiglio del Centro, che si pronuncerà in merito. La delibera adottata sarà comunicata al Rettore a cura del Direttore del Centro. La nuova adesione sarà efficace una volta deliberata dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma.

Fanno parte del Centro i docenti indicati nell'allegato n. 2 al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante. c) Si definiscono ricercatori attivi, i ricercatori che hanno versato la quota una tantum di 600 Euro o hanno raggiunto un importo complessivo di contratti, convenzioni e conto terzi con il Centro di almeno 30.000 Euro.

d) Le successive adesioni al Centro, avanzate al Direttore, sono approvate dal Consiglio del Centro.

e) Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro, all'Università degli Studi di Parma.

f) Il funzionamento del Centro è anche assicurato dall'utilizzo dei locali, delle eventuali attrezzature e dell'eventuale materiale inventariabile che i Dipartimenti aderenti al medesimo si impegnano a dare in uso per la durata delle sue attività o che sono stati messi a disposizione dall'Amministrazione o da finanziatori o enti esterni. Le spese di funzionamento e manutenzione delle attrezzature sono a carico del richiedente.

Art. 6 - Autonomia finanziaria ed amministrativa

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa nell'ambito della normativa vigente. Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro è supportato dalla U.O. di riferimento secondo quanto indicato dall'Art. 8 lettera B del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono: il Direttore, il Consiglio del Centro.

Art. 8 - Il Direttore del Centro

a) Secondo quanto disposto dall'art. 14 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, convocato dal Decano dei Professori facenti parte del Consiglio del Centro, dai quali riceve altresì le dichiarazioni di disponibilità. Il Direttore è eletto con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

Successivamente, le elezioni vengono indette dal Direttore in carica almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di impedimento prolungato, oltre i quattro mesi, dal Vice Direttore entro 30 gg. dalla dichiarazione di vacanza del posto di Presidente da parte del Consiglio del Centro.

Le dichiarazioni di disponibilità vanno presentate al Direttore in carica o al Vice Direttore facente funzioni.

Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. Il Decano o il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto. Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Resta in carica 5 anni e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente.

In caso di cessazione anticipata o di dimissioni del Direttore del Centro il Vice Direttore deve indire nuove elezioni entro 30 gg. dalla cessazione o dalle dimissioni. In questo caso il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore che rimane in carica fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del presente Regolamento. In caso di impedimento temporaneo del Direttore, per un periodo non superiore a quattro mesi, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore. Oltre tale termine, il Consiglio, convocato dal Vice Direttore entro 15 gg., dichiara la vacanza del posto di Direttore e si provvede quindi alla elezione di un nuovo Direttore nei termini e con le modalità di cui al punto precedente.

In questo caso il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore che rimane in carica fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

b) Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi, e dei Regolamenti nell'ambito del Centro. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede e convoca il Consiglio ed il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

d) Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- predispone il piano annuale delle ricerche e delle eventuali attività formative con le eventuali relative richieste di finanziamento;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;

e) Il Direttore nomina un vice Direttore tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso. Il Vice Direttore scade d'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato.

f) Il Direttore del Centro è responsabile, rispetto all'Amministrazione Centrale della conduzione del Centro stesso.

g) Il Direttore deve trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta e sui risultati conseguiti sull'attività nel corso dell'anno precedente, unitamente ad un prospetto economico, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito da:

- Direttore del Centro
- Un'unità di supporto amministrativo messa a disposizione dalla U.O. di riferimento secondo quanto riportato nel precedente art. 6 che funge da Segretario del Consiglio
- I ricercatori attivi del Centro (come da allegato n. 2)

Funge da Segretario del Centro l'unità di supporto amministrativo messa a disposizione dalla U.O. di riferimento secondo quanto riportato nel precedente art. 6. In caso di impedimento o di assenza dell'unità di supporto amministrativa, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio del Centro nominato dal Direttore.

In caso di incompatibilità per un oggetto specifico in cui è interessato il Segretario verbalizzante, questi è sostituito da un membro del Consiglio del Centro, designato dal Direttore, che assume le funzioni di segretario verbalizzante per questo specifico oggetto. La sostituzione deve essere riportata in verbale.

Il Consiglio del Centro si riunisce su richiesta del Direttore con preavviso di cinque giorni lavorativi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di urgenza motivata, il preavviso è ridotto a 24 ore.

Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.

Il Consiglio del Centro svolge le seguenti funzioni:

- elegge il Direttore del Centro.
- approva annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
- approva il piano annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore;
- avanza ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
- approva, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
- delibera le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
- esercita tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale; approva le nuove adesioni al Centro, motivando l'eventuale non approvazione.

Spetta inoltre al Consiglio del Centro:

- approvare le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
- approvare le spese superiori ai limiti di quelle in economia fissati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici;
- approva le modifiche di Regolamento; approva le proposte di rinnovo o di scioglimento del Centro;
- esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
- approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazioni, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.

Art. 10 - Riunioni del Consiglio del Centro

Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno tre volte all'anno.

Su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio il Direttore convoca il Consiglio in via straordinaria.

Per la validità delle riunioni è necessario che la convocazione sia avvenuta per comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata al netto degli assenti giustificati. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza, come specificato nel precedente art. 9.

Art. 11 - Verbale delle riunioni del Consiglio del Centro

Il Segretario del Consiglio redige il verbale provvisorio delle riunioni.

Le parti di verbale contenenti delibere che devono entrare in vigore prima della seduta successiva sono presentate per l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante in chiusura della seduta. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante e successivamente notificato agli assenti.

Art. 12 - Votazioni del consiglio del Centro

Le mozioni, che devono essere presentate per iscritto e formulate in forma affermativa, sono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano. Si ricorre obbligatoriamente al voto segreto quando l'argomento tratti questioni concernenti giudizi su persone.

Art. 13 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- b) fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti ai Centri;
- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere le attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza
- e) ogni altro fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Art. 14 - Personale, strutture, attrezzature

Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messo a disposizione dei Dipartimenti aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 15 - Modifiche del Regolamento

Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dal Consiglio del Centro.

Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato, approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere comunicata a cura del Direttore, per l'approvazione, agli organi di governo dell'Ateneo e sarà resa operante da apposito decreto rettorale.

Art. 16 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

- a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti di origine.
- b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra i Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.

Art. 17 - Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari "dell'università di Parma.